

STATUTO SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "COGLIATE VOLLEY"

TITOLO I -NATURA, SCOPI E FINALITA'-

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l' Associazione Sportiva denominata "COGLIATE VOLLEY " , Ente associativo ai sensi dell' art.5 del D. lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e nel rispetto degli art. 36 e segg. del Codice Civile.

Art. 2 - Scopi dell' Associazione

L' Associazione "COGLIATE VOLLEY" e' un' associazione libera e apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalita' di promuovere e diffondere, in Italia , lo sviluppo e la diffusione della pratica delle discipline sportive a livello dilettantistico e attivita' ricreative a questa connesse.

Accetta lo statuto ed i regolamenti del Centro Sportivo Italiano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle altre federazioni associate alle quali la societa' intende aderire.

Attraverso l' esperienza del gioco e dello sport l' Associazione vuol far vivere momenti di educazione, di maturazione e d' impegno.

Nel contesto del suo progetto l' Associazione s' impegna alla promozione del volontariato nel servizio educativo sportivo:

riconoscendone la validita' nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti del territorio;

Intende egualmente coinvolgere, per il loro ruolo di collaborazione educativa, i genitori dei minori tesserati. Ogni carica ricoperta ed ogni incarico svolto da eletti e' a titolo gratuito, con rimborso delle spese sostenute.

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza scopi di lucro, si propone:

- a) La promozione e l' organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa sportiva;
- b) L' organizzazione e la gestione di corsi per attivita' motoria;
- c) L' organizzazione e la gestione dei corsi di formazione sportiva e quant' altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volonta' espresse dall' Assemblea dei Soci;
- d) La gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attivita' ricreative, sportive e culturali in favore dei propri Soci per lo svolgimento delle varie attivita' sportive.

L' attivita' sportiva, anche e soprattutto quella finalizzata alla partecipazione a Campionati, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialita' fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.

L' Associazione puo' istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalita' di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico - divulgativo destinati ai soli propri Associati.

Scopo dell' Associazione e' anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l' interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.

Essa puo' stabilire contatti, a livello nazionale ed internazionale, con Comitati, Enti, Istituti e Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalita' politiche e lucrative.

Art. 3 Attivita' Associative

Per il raggiungimento dei propri scopi l' Associazione potra':

- a) Possedere e/o gestire impianti sportivi e strutture ricreative in genere solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - b) Stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
 - c) Richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive;
 - d) Organizzare spettacoli di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere , ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie solo ed esclusivamente al raggiungimento dell' oggetto sociale:
 - e) Accettare, in via meramente strumentale e non principale sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
 - f) Partecipare a campionati nell' ambito dell' attività promossa dagli Enti preposti in genere;
- Organizzare e partecipare con i propri Associati a tornei, campi estivi ed invernali, centri di formazione sportivi.
- L' Associazione potrà dare la sua collaborazione ed adesione ad altri Enti, Società ed Associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini istituzionali, Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

TITOLO II SOCI

Art. 4- Requisiti dei Soci

L' Associazione è offerta a tutti coloro (persone fisiche e/o generiche) che, interessati alla realizzazione delle finalità di cui al precedente Art. 3 ne condividano lo spirito e gli ideali e sono in grado di concorrere alla loro concreta realizzazione nell' interesse comune dell' Associazione stessa.

Sono Soci dell' Associazione " COGLIATE VOLLEY" tutti coloro che, all' atto dell' accoglimento della domanda e aderendo al presente statuto, richiedano la tessera sociale, versando anticipatamente la quota associativa.

La durata della qualifica di Socio è annuale, dal 1.mo settembre al 31 agosto di di ogni anno. Tutti i Soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

Sono costituite tre categorie di Soci:

- a) Soci "ordinari" , coloro che verranno l' apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall' Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative;
- b) Soci "Sostenitori" , coloro che abbiano a versare somme di denaro o a mettere a disposizione dell' Associazione , senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l' attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di "Socio" fosse assunta da una persona giuridica o da un ente di altro tipo , anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato che gode degli stessi diritti degli appartenenti a qualsiasi altra categoria di soci;
- c) Soci "Juniors" , coloro che, di età inferiore ad anni 18, verseranno l' apposita quota associativa , così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall' Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative, non potendo tuttavia esercitare direttamente il diritto di voto attivo e passivo, se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.

L' appartenenza a una qualsiasi delle categorie di soci previste dal presente statuto attribuisce:

- a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l' approvazione del rendiconto annuale;
- c) il diritto di voto per l' approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo.

Il tutto senza limitazione alcuna.

La qualifica di socio si assume con l' iscrizione nell' apposito libro di cui all' art. 23) del presente statuto, previa ammissione del Consiglio Direttivo e viene meno alla data del 31 dicembre di ogni anno, se non

accompagnata dal rinnovo e dal versamento della quota associativa e delle somme aggiuntive deliberate dal Consiglio Direttivo stesso ed approvate dall' Assemblea dei Soci.

Art. 5 - Ammissione dei soci

Quanti desiderassero diventare Soci "Ordinari" e "Juniores" dell' Associazione devono presentare apposita domanda redatta per iscritto al Consiglio Direttivo. Per i Soci Juniores, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci. Le domande di iscrizione in qualita' di "Socio Sostenitore" devono essere presentate, per iscritto, direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo.

Le domande di iscrizione sono esaminate, ed eventualmente accolte, dal Consiglio direttivo a maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo puo' respingere le domande senza essere tenuto a rendere note le ragioni.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le "quote associative" e le "somme aggiuntive", cosi come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attivita' istituzionali e per la prestazione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

La quota o contributo associativo non e' mai rivalutabile.

Art. 6 - Circolazione delle quote

La quota associativa e' intrasmissibile. Fanno eccezione i trasferimenti *mortis causa*.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio puo' venir meno per i seguenti motivi:

- a. per mancato rinnovo della domanda di ammissione a socio o per mancato pagamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- b. per rifiuto motivato della domanda d' ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo;
- c. per espulsione: qualora il comportamento o le attivita' del socio siano in palese contrasto con i principi o le finalita' del presente Statuto. Tale decisione e'

eventualmente assunta per delibera del Consiglio Direttivo presa a maggioranza dei membri in carica. Ogni Socio e' sempre libero di recedere dall' Associazione comunicando per iscritto la propria volonta' al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. Al Socio decaduto, escluso o recesso, non spetta il rimborso della quota associativa sia dell' anno in corso che di eventuali periodi precedenti.

TITOLO III ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi dell' Associazione

Sono organi dell' Associazione:

☞ l' Assemblea;

- ✍ il Presidente;
- ✍ il Consiglio Direttivo;
- ✍ il Tesoriere;
- ✍ il Revisore;

Art. 9 - Partecipazione All' Assemblea

L' Assemblea e' costituita dai Soci Ordinari e Sostenitori, i quali hanno tutti i medesimi poteri d' intervento e di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota. Il voto e' espresso per alzata di mano. Hanno diritto a partecipare all' Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i Soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente Statuto, tutti con il medesimo diritto di voto, oltre a tutti i membri degli organi associativi, i quali se non soci, non hanno pero' diritto al voto. Fanno eccezione i Soci Juniores, per i quali il diritto di voto attivo e passivo e' esercitato con le modalita' di cui all' art. 4 del presente statuto.

Art. 10 - Convocazione dell' Assemblea

L' Assemblea e' convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno un mese di anticipo sulla data fissata, nonche' ogni altra forma di pubblicita' che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l' effettivita' del rapporto associativo.

Con le stesse modalita' deve inoltre essere garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

L' Assemblea, ordinaria o straordinaria, e' convocata quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, presentando uno schema di ordine del giorno. L' Assemblea straordinaria e' altresì convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

Art. 11 - Costituzione e deliberazione dell' Assemblea

L' assemblea e' ordinaria e straordinaria.

L' assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente statuto. L' assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei presenti alla seduta e necessita di un quorum costitutivo pari al 51% degli associati iscritti, alla data della delibera, nell' apposito libro di cui all' art. 22) del presente statuto, in prima convocazione, e al 10% in seconda convocazione. La seconda convocazione e' prevista solo per le deliberazioni in sede straordinaria. Saranno indicati orario e luogo di svolgimento nella stessa prima convocazione e non potra' essere tenuta se non dopo 24 ore dall' orario di prima convocazione.

L' assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all' anno, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell' esercizio, per l' approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l' eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le competono che le e' sottoposta, compresa l' approvazione del programma d' attivita' associative dell' anno.

L' assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei dei presenti alla seduta e non necessita di quorum costitutivi. L' assemblea elegge il Presidente, Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Revisore e' inoltre, approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a partecipare all' assemblea tutti i Soci iscritti nell' apposito libro di cui all' art.22). E' ammesso l' intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro socio. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo socio ammonta ad una.

Art.12 - Compiti del Presidente

Il Presidente e' nominato dal' Assemblea, la prima volta all' atto della costituzione e, successivamente, decorso il quadriennio della carica. Il Presidente deve essere eletto tra i soci, rimane in carica per un quadriennio e puo' essere liberamente rieletto.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell' Associazione, presiede il consiglio, di cui e' membro di diritto, e coordina l' attivita' associativa. Ha inoltre, il dovere di convocare l' assemblea almeno una volta all' anno, in occasione dell' approvazione del rendiconto economico e finanziario per l' eventuale rinnovo delle cariche sociali. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri, in caso di assenza o impedimento.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e' l' organo esecutivo che cura tutta l' attivita' associativa. E' composto da tre a nove membri eletti dall' Assemblea tra i soci, la prima volta all' atto della costituzione e, successivamente, decorso il quadriennio di vigenza della carica. La votazione e' eseguita per alzata di mano.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente mediante lettera o, in casi di particolare urgenza, tramite avviso verbale o comunicazione telefonica.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e dovra' gestire il patrimonio associativo in conformita' agli scopi istituzionali e alla legge.

Il Consiglio Direttivo ha facolta' di nominare tra gli associati, dei soggetti esterni nell' ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio stesso. Il rapporto che si configurera' tra tali soggetti e l' associazione, e' di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soggetti avranno diritto a una remunerazione, costituita da un compenso alle prestazioni effettuate nell' espletamento del mandato affidato loro nella delibera consiliare e ivi stabilito.

Il Consiglio dovra' redigere annualmente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell' esercizio, un rendiconto economico e finanziario dell' attivita' svolta nel corso dell' anno solare precedente. In tale occasione, sara' presentato anche un piano programmatico relativo all' attivita' da svolgere nel nuovo anno. Il consiglio in relazione al fabbisogno finanziario a copertura delle attivita' associative, delibera l' importo delle quote associative annuali e delle eventuali somme aggiuntive, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci ovvero delle diverse e maggiori attivita' associative a cui parteciperanno i Soci stessi. L' importo deliberato delle quote e' sottoposto ad approvazione e ratifica dell' Assemblea. Il Consiglio stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati.

Art. 14 - Compiti del tesoriere

Il tesoriere, eletto tra i soci, e' il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell' Associazione. Egli provvede alla rilevazione delle entrate delle uscite, all' aggiornamento dei libri dell' Associazione di cui all' successivo art. 22, all' aggiornamento dell' elenco dei Soci, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al consiglio direttivo.

Art.15 - Compiti del Revisore

Il revisore ha una funzione di controllo sull' amministrazione del patrimonio. Puo' essere socio o non socio. Il controllo dello stesso esercitato sara' di legalita' e di correttezza contabile e in generale sul rispetto di tutte le normative sia civilistiche che fiscali. Il revisore deve redigere una relazione con i risultati delle verifiche effettuate . Deve poi presentare detta relazione all' Assemblea, in occasione della convocazione per l' approvazione del rendiconto economico e finanziario. La carica di revisore non e' cumulabile con quella di Consigliere.

TITOLO IV PATRIMONIO E RISORSE

Art.16 - Entrate dell' Associazione

Le entrate dell' Associazione " COGLIATE VOLLEY" sono rappresentate:

- a) dai proventi delle "quote associative" e delle eventuali "somme aggiunte";
- b) dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti con il fondo comune associativo;

- c) da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- d) dai proventi derivanti da eventuali ed occasionali attivita' commerciali, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli avanzi di gestione

L' eventuale avanzo di gestione non sara' mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano e dovra' essere destinato esclusivamente alle finalita' istituzionali e/o di pubblica utilita' che il consiglio direttivo riterra' piu' opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.18 - Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio e' affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attivita' e dell' impiego del patrimonio associativo nell' annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non e' possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di patrimonio, ovvero capitale, ovvero Fondo Comune sia direttamente o indirettamente tra i Soci salvo che la distribuzione non sia imposta per effetto esclusivo di disposizioni di legge.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Sede dell' Associazione

L' Associazione " COGLIATE VOLLEY" ha sede in Cogliate al viale Rimembranze, c/o la Biblioteca Comunale. E' facolta' esclusiva dell' Assemblea Straordinaria trasferirne con apposita delibera l' ubicazione.

Art. 20 - Durata dell' Associazione

La durata dell' Associazione e' prevista fino al 31 agosto 2051, ma potra' essere prorogata da" Assemblea riunita in sede straordinaria, ovvero posta in liquidazione anticipatamente per l' impossibilita' di proseguire le finalita' di cui all' Art. 3 o le attivita' di cui all' Art. 4.

Art.21 - Esercizio sociale

L' inizio e la chiusura di ogni esercizio economico/ finanziario sono fissati rispettivamente al primo settembre e al 31 agosto di ogni anno.

Art. 22- Libri Sociali

Per il buon funzionamento dell' Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri o registri obbligatori dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

- a) Libro degli Associati ;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) Libro dei verbali dell' Assemblea dei Soci;
- d) Libro cassa;
- e) Libro degli inventari e dei Rendiconti;

Tali libri, preventivamente bollati o vidimati, saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell' Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall' Assemblea a maggioranza assoluta degli iscritti.

Nell' eventualità che la compagine associativa venisse integralmente a mancare, il Consiglio Direttivo, o i membri superstiti di questo procedimento di questo, procederanno alla liquidazione dell' Associazione.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, sentito l' organismo di controllo di cui all' Art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, dedotte le eventuali anticipazioni in precedenza eseguite dai Soci e contabilizzate nell' apposito libro di cassa sottoposto al controllo del Revisore.

Art. 24 - Clausola arbitrale

Le vertenze eventualmente nascenti dallo svolgimento dei rapporti associativi che riguardino diritti non sottratti alla legge alla libera disponibilità delle parti, saranno demandate ad arbitrato irrituale, il cui lodo avrà significato e valore di transazione, a mezzo di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali nominati dalle parti contendenti e il terzo dei due così eletti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Monza.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse mediante avviso raccomandato con ricevuta di ritorno all' altra parte, contenente la nomina dell' arbitro, sottoscritta per accettazione da questi. Nei quindici giorni successivi alla data del timbro postale della ricevuta e sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la controparte a sua volta dovrà comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all' avviso la propria firma per accettazione, In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del tribunale di Monza su semplice istanza di parte.

Nei 15 giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, presidente del collegio. Difettando l' accordo, la nomina sarà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri, al presidente del tribunale di Monza. Il lodo dovrà essere emesso entro sessanta giorni dall' accettazione del terzo arbitro. Quest' ultimo avrà i più ampi poteri regolamentari in merito alla procedura. Ogni decisione anche istruttoria sarà presa fra gli arbitri a maggioranza.

Art. - 25 Rinvio

Per quanto non e' espressamente previsto dal presente Statuto , si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle vigenti leggi in materia.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

Cogliate 13 marzo 2000